

Esecuzione forzata. Per far valere il pagamento effettuato da un condebitore solidale si può proporre opposizione a precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Cassazione civile, 14/10/2021 n. 28044

Il caso: la creditrice A notificava decreto ingiuntivo ai condebitori B, C, D. Avverso il provvedimento monitorio proponevano opposizione soltanto B e C. Pertanto, la creditrice notificava precetto a D, sul presupposto che nei confronti di quest'ultimo il decreto fosse passato in giudicato. D proponeva opposizione contro il precetto, sulla base dell'avvenuto pagamento da parte degli altri coobbligati nelle more del termine per la formazione del giudicato. Le Corti di merito accoglievano l'opposizione. La creditrice ricorreva in Cassazione proponendo i seguenti motivi.

- il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto considerare i fatti estintivi anteriori al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti con l'opposizione a d.i.;
- D non avrebbe potuto giovare del disposto dell'art. 1306, comma 2, c.c., non avendo a sua volta opposto il decreto ingiuntivo.

La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei Giudici di merito.

“La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da parte di tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto”.